

**NOTA INFORMATIVA
REGOLAMENTO BCE SULLE STATISTICHE DI
PAGAMENTO VS MATRICE DEI CONTI**

Roma, aprile 2021

INDICE

PREMESSA	3
1. Generalità.....	4
2. PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DAL REG. BCE 2020/2011.....	4
3. ULTERIORI CONSIDERAZIONI.....	6
3.1. Tabelle del Regolamento BCE escluse dall'analisi in quanto contengono informazioni già disponibili.....	6
3.2. Le segnalazioni sulle frodi - date di riferimento.....	6
3.3. Evidenza dei bonifici iniziati in ambito e-commerce.....	6
3.4. Le categorie merceologiche MCC.....	7
3.5. Nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento - Payment Initiation Service Providers (PISP) e Account Information Service (AISP).....	7

PREMESSA

In conformità con gli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea (EBA/GL/2018/05)¹, in materia di obblighi di segnalazione per i dati sulle frodi, la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ha definito le modalità e i termini per l'invio dei dati statistici sulle frodi², connesse ai diversi mezzi di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento (PSP) .

Pertanto a decorrere dal 1° luglio 2019, i PSP sono tenuti alla raccolta dei dati indicati nelle tabelle allegate agli Orientamenti e a trasmettere la segnalazione alla Banca d'Italia con cadenza semestrale in formato excel.

A seguito della pubblicazione del REGOLAMENTO (UE) 2020/2011³ DELLA BCE del 1 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43), tali segnalazioni verranno integrate nel più ampio quadro di regolamentazione delle statistiche sui pagamenti con aggiornamenti alle Circolari:

- n. 272 (Matrice dei conti);
- n. 217 (Manuale per la compilazione delle segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL);
- n. 154 (Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi)

¹

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Final%20Report%20on%20EBA%20Guidelines%20on%20fraud%20reporting%20-%20Consolidated%20version.pdf

² Comunicazione del 24/09/2019

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2011&from=EN>

1. Generalità

In attesa degli aggiornamenti delle Circolari suddette, di prossima pubblicazione il Gruppo Funzionale della Cooperazione PUMA ha esaminato i contenuti del Regolamento 2020/2011, e delle linee guida dell'EBA (EBA/GL/2018/05 e la successiva EBA/GL/2020/01, di seguito "EBA Fraud Report"), e riporta di seguito alcuni punti di attenzione.

Il Regolamento prevede la prima segnalazione secondo la nuova normativa a partire dal primo gennaio 2022, con l'invio della prima segnalazione in matrice relativa al primo trimestre 2022, secondo le consuete date di invio.

2. PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DAL REG. BCE 2020/2011

Nella tabella di seguito sono riportate le principali novità relative alle segnalazioni del Regolamento, indicando la loro attuale presenza nelle circolari attuali della Banca d'Italia e/o la presenza nella segnalazione EBA Fraud Report. Le tabelle segnaletiche di riferimento sono presenti nell'ALLEGATO III - SCHEMI DI SEGNALAZIONE del REGOLAMENTO (UE) 2020/2011.

Principali novità introdotte a livello segnaletico dal Regolamento BCE/2020/2011	Presenza informazione richiesta		Presenza informazioni schemi BCE	
	Matrice	EBAF Fraud Report	Tabella in cui l'informazione è richiesta	Riga della tabella in cui l'informazione è richiesta
Disaggregazione per schema delle carte di pagamento (VISA, MC, ALTRI)	NO	NO	Tabella 2	
Evidenza delle carte con funzione contactless	NO	NO	Tabelle 2, 4, 5	
Evidenza dei terminali ATM e POS che accettano operazioni con funzioni di contante, bonifico o contactless	NO	NO	Tabella 3	
Disaggregazione per Schema delle operazioni di bonifico (SEPA, SEPA istantaneo, non SEPA), operazioni di addebito diretto (SEPA, SEPA B2B, non SEPA), operazioni con carte (VISA, MC, ALTRI)	NO	NO	Tabelle 4 e 5	Elaborate mediante schemi di carte di pagamento, schemi di bonifico e schemi di addebito diretto
Evidenza dei bonifici iniziati in ambito dell'e-commerce	NO	NO	Tabelle 4 e 5	
Servizi di disposizione di ordine di pagamento	NO	SI	Tabelle 4 e 5	
Evidenza dei bonifici iniziati da PISP (Payment Initiation Service Providers)	NO	SI	Tabelle 4 e 5	
Evidenza delle operazioni di pagamento iniziate tramite soluzione di pagamento mobile di cui P2P	NO	NO	Tabelle 4 e 5	
Tipologia di autenticazione del cliente: SCA (Strong Customer Authentication) /Non SCA	NO	SI	Tabelle 4 e 5	
Ragione dell'autenticazione tramite non SCA (esenzioni)	NO	SI	Tabella 4 e 5	
Ripartizione per le operazioni fraudolente a seconda del tipo di frode	NO	SI	Tabella 5	
Frodi su bonifici inviati	NO	SI	Tabella 5	
Frodi su addebiti diretti inviati	NO	SI	Tabella 5	
Frodi su assegni inviati	NO	NO	Tabella 5	
Frodi su rimesse di denaro inviate	NO	SI	Tabella 5	
Perdite dovute a frode per portatore di responsabilità	NO	SI	Tabella 5	
Assegni ricevuti	NO	NO	Tabella 4	
Evidenza dei pagamenti con carta presso EFTPOS (Electronic funds transfer at point of sale) di cui contactless e di cui con comunicazione a corto raggio (NFC - Near Field Communication)	NO	NO	Tabella 4 e 5	
Richiesta del codice MCC (Merchant Category Codes) per i pagamenti con carta disposti elettronicamente e basati su carte emesse da PSP residenti (sono previste aggregazioni per MCC Di 3 categorie: Compagnie Aeree, Agenzie Noleggio Auto, Hotels. Tutti gli altri MCC dovranno essere riportati individualmente)	NO	NO	Tabella 9	

3. ULTERIORI CONSIDERAZIONI

3.1. Tabelle del Regolamento BCE escluse dall'analisi in quanto contengono informazioni già disponibili.

Tabella 7 – Partecipazione a sistemi di pagamento selezionati

Tabella 8 - Pagamenti elaborati da sistemi di pagamento selezionati

3.2. Le segnalazioni sulle frodi - date di riferimento

Rispetto alle attuali impostazioni delle circolari nazionali, le segnalazioni relative alle frodi dovranno essere segnalate nel semestre in cui sono avvenute le transazioni oggetto di frode, anziché nel semestre in cui la frode è stata rilevata.

3.3. Evidenza dei bonifici iniziati in ambito e-commerce

Nell'ambito di operazioni con bonifici, viene data particolare evidenza a quelli effettuati per pagamenti nell'ambito del commercio elettronico.

Il Gruppo ritiene che la raccolta di questa informazione presuppone che sia prevista la specifica finalità per il commercio elettronico, nel momento in cui avviene l'operazione con bonifico.

3.4. Le categorie merceologiche MCC

Merchant Category Code (MCC) Al fine di monitorare il commercio transfrontaliero è necessario maggiore dettaglio sulle operazioni di pagamento basate su carta. A tal fine viene richiesto per tali operazioni il settore di attività del commerciante per mezzo del Merchant Category Code (MCC). Ancora non è stato definito se la raccolta dell'MCC code sarà sulla base di un elenco univoco o direttamente acquisito dal canale di pagamento (VISA, Mastercard etc). Rimane aperta una consultazione per stabilire il riferimento che sarà utilizzato.

3.5. Nuovi Prestatori di Servizi di Pagamento - Payment Initiation Service Providers (PISP) e Account Information Service (AISP)

I prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento (PISP) e i prestatori di servizi di informazione sui conti (AISP), sono presi in considerazione per garantire informazioni complete nell'ambito dei pagamenti. Pertanto è necessario raccogliere informazioni sulle attività di tali nuovi PSP e, in particolare, sui servizi da essi offerti per comprendere il ruolo da questi svolto nell'economia.

In particolare per le disposizioni di pagamento è prevista una specifica evidenza in Tabella 4 dei:

- bonifici «disposti da PISP»
- operazioni disposte tramite servizi di disposizione di ordine di pagamento, ovvero le operazioni di pagamento iniziate attraverso servizi di disposizioni di ordini di pagamento (Banca in funzione di PISP).